

Salvatore Scaglia *

L'obbligo canonico di lettura del verbale di interrogatorio e la sua non dispensabilità

(can. 1569, § 1°, *c.i.c.* - art. 175, § 1°, *Dignitas connubii*) *¹

In diversi Tribunali ecclesiastici italiani la verbalizzazione degli interrogatori nelle cause di nullità matrimoniale avviene, normalmente, sotto dettatura del Giudice istruttore al Notaio e facendo uso di un unico monitor, controllato dal Notaio che digita e, al più, dal Giudice che detta.

In altri Tribunali, invece, vengono usati contemporaneamente più monitor, per cui la persona che depone può seguire direttamente sul monitor quanto, della sua dichiarazione, viene trascritto mediante il computer. In questi Tribunali anche il Difensore del vincolo e i Patroni delle Parti sono nelle condizioni di leggere sul monitor, e in tempo reale, la trascrizione della deposizione in corso. Ne discende che, in parecchi casi, lo stesso dichiarante affermi di dispensare dalla lettura del verbale in quanto ha seguito la propria deposizione mentre veniva digitata. Orbene, secondo alcuni la dispensa così data sarebbe meramente formale, in quanto l'interrogato in effetti non dispenserebbe nessuno, avendo letto la sua deposizione simultaneamente alla formazione del verbale di udienza.

Tuttavia, nonostante queste ultime modalità avanzate di verbalizzazione, permangono a mio avviso delle forti perplessità circa la possibilità di dispensa dall'osservanza della norma - *ex can. 1569, § 1°, c.i.c. et art. 175, § 1°, istruzione Dignitas connubii* - che prevede l'obbligo della lettura del verbale al termine dell'escussione.

Ora, va premesso che, a mente di autorevoli canonisti, "lettura" equivale a "lettura" del verbale da parte del Giudice (preferibilmente) o del Notaio e "ascolto" dell'interrogato, in quanto si deve riprovare l'uso di trasmettere all'esaminato il verbale stesso affinché sia letto direttamente dall'esaminato medesimo ¹. Circostanza, questa, che si verifica, seppur modernamente, nella riferita prassi di chi legga direttamente sul monitor la sua deposizione *in itinere*.

* Dottore in Diritto canonico e Avvocato presso il Tribunale ecclesiastico regionale siculo.

*¹ Inedito.

¹ J. M. Pinto, *Praxis processualis canonica*, 1966, p. 96: "*Reprobatur autem usus tradendi scriptum instrumentum testi vel parti, ut ab iis perlegatur*".

Ma, al di là di questa notazione, mi preme *in primis* sottolineare che un conto è ascoltare (o leggere) il frammento di dichiarazione che è stato appena verbalizzato e un conto è ascoltare (o leggere) l'intera deposizione. È diversa, invero, la soglia dell'attenzione (profilo mentale), che investe nel primo caso un oggetto assai circoscritto mentre nel secondo un oggetto molto più esteso. Inoltre è diverso pure lo stato d'animo (profilo psicologico) dell'interrogato, che nel primo caso è ancora sotto esame mentre nel secondo quest'esame ha concluso e deve, eventualmente, limitarsi a un *limae labor* delle proprie dichiarazioni.

Queste, quindi, mi paiono già valide *motivazioni antropologiche* per cui la lettura del verbale andrebbe fatta comunque, integralmente e al termine dell'esame.

Fatte queste riflessioni, si deve osservare che *il disposto normativo* del Codice, contemplante l'obbligo di lettura del verbale (can. 1569, § 1°), *si esprime in termini assoluti*: "Al termine dell'interrogatorio *si deve leggere*² al teste quanto della sua deposizione il notaio redasse per scritto" (nel testo originale: "*In fine examinis, testi legi debent quae notarius de eius depositione scripto redegit*"). E, sul punto, analogamente è formulata l'istruzione processuale citata (art. 175, § 1°): "Al termine della deposizione, a colui che è stato interrogato *si deve leggere*³ quanto della sua deposizione è stato scritto dal notaio" (nell'originale latino: "*In fine examinis, interrogato legi debent quae notarius de eius depositione scripto redegit*"). L'unica differenza tra le due norme, dunque, si rinviene nella precisazione, fatta dall'istruzione, che, *in subiecta materia*, Parte, teste e perito (nell'espressione onnicomprensiva della D.c. l' "interrogato", appunto) vanno trattati alla stessa stregua poiché sono sottoposti - al di là del peso probatorio delle loro, diverse, dichiarazioni - a un "esame giudiziale" (secondo la rubrica del Capitolo I del Titolo VII sulle prove).

A parte queste note di ordine lessicale, va evidenziato che per taluni studiosi l'obbligo *de quo* sarebbe previsto *ad validitatem*⁴. Secondo me, però, per comprenderne appieno la portata si deve sottolineare soprattutto il bene tutelato dalle norme che contemplano l'obbligo stesso. Il bene tutelato, invero, non è - come potrebbe sembrare *prima facie* e ad una lettura 'atomistica' delle norme giuridiche - *la mera possibilità per l'interrogato di rivedere la propria deposizione* (aggiungendo, sopprimendo, correggendo e variando, *ex can. 1569, § 1°, c.i.c. et art. 175, § 1°, D.c.*) prima di sottoscriverla. Questo, caso mai, può essere definito il *bene tutelato prossimo*.

² Il corsivo è mio.

³ Il corsivo è ancora mio.

⁴ Cf. L. Chiappetta, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma 1990, p. 533.

L'oggetto remoto tutelato dalle norme *de quibus* è infatti, a mio parere e in un'ottica sistematica delle norme stesse, *l'approfondimento della verità dei fatti di causa*. Il bene tutelato prossimo è quindi strumentale alla realizzazione di quello remoto.

Ciò si deduce, *in primis*, dall'obbligo che ha ogni interrogato di dire la verità: il Giudice, invero, "ricordi al teste il grave obbligo di dire tutta e sola la verità": così prevede il can. 1562, § 1°; e, con l'evidenziata estensione alle Parti, così dispone anche l'art. 167, § 1°, *D.c.* . Il Giudice, inoltre, deve far giurare all'interrogato di dire la verità o, almeno, al già interrogato di avere detto la verità (cf. can. 1532 *c.i.c.* e art. 167, § 2°, *D.c.*). E, se qualcuno non intende giurare, quanto meno prometta di impegnarsi a dire la verità, come statuisce l'art. 167, § 2°, ultima parte, integrando una lacuna del Codice. Pertanto vi deve sempre essere o il giuramento - per chi crede e sopra la Sacra Scrittura - o una promessa di dire, o aver detto, il vero.

Queste norme - si badi bene - dal punto di vista della 'geografia legislativa' sono prossime a quelle che dettano l'obbligo di lettura del verbale. Di tali norme, quindi, si deve tener conto nella corretta interpretazione e applicazione del can. 1569, § 1°, *c.i.c.* e dell'art. 175, § 1°, *Dignitas connubii*.

Ne deriva, a mio parere, che *la lettura del verbale è non solo obbligatoria, ma anche non dispensabile*, perchè attraverso di essa non solamente l'interrogato, ma anche tutti i soggetti presenti all'udienza - dal Giudice istruttore al Difensore del vincolo ai Patroni delle Parti - hanno il diritto di verificare la rispondenza tra dichiarato e verbalizzato. Pertanto se uno solo di questi soggetti si oppone all'eventuale dispensa, ritengo che la lettura vada effettuata comunque e, nell'ipotesi di mancata lettura, il soggetto opponente abbia diritto alla verbalizzazione della sua opposizione, che potrà essere successivamente considerata ai fini della valutazione della deposizione stessa.

Ma v'è di più: nella sua posizione, *il Giudice istruttore ha persino il dovere di porre in essere la verifica della coerenza tra dichiarazione e verbalizzazione, a fortiori* nei processi in cui, vuoi per la materia del contendere vuoi per il concreto svolgersi della causa, le deposizioni si profilano come gli unici mezzi di prova usati nell'istruttoria. Se, dunque, tali deposizioni sono rigorosamente controllate, vi sarà una più ampia certezza giuridica - e per il Giudice collegiale maggiore "*moralis certitudo*" *ex can.* 1608, § 1°, *c.i.c.* *et art.* 247, § 1°, *D.c.* - su cui fondare la sentenza definitiva, a maggior ragione se *pro matrimonii nullitate*.

Mi rendo conto che, per alcuni, questo riferimento all'approfondimento della verità dei fatti di causa, quale bene profondo (remoto) tutelato dalle norme che prevedono l'obbligo di lettura, potrebbe apparire eccessivo, tuttavia il *criterio di verità*

delle prove, tra cui quella assunta tramite l'esame giudiziale, è stabilito dal titolo VII della *Dignitas connubii*, sulle prove in genere, entro il quale è collocato il capitolo I, sull'esame. Il quale esame, quindi, deve ispirarsi anche ai dettami generali stabiliti dal citato titolo VII: infatti "ci si deve *sempre*⁵ preoccupare che consti dell'autenticità e dell'integrità delle prove medesime, evitando qualsiasi pericolo di frode, collusione o corruzione" (art. 161, § 2°)⁶.

Se così è, dunque, *la verità delle prove assurge a criterio generale di cui tenere conto nell'assunzione di ogni prova*, compresa quella scaturente dalla deposizione. In particolare, allora, per "autenticità" *ex art. 161, § 2°, D.c.* deve intendersi il rigoroso controllo che le dichiarazioni verbalizzate siano sostanzialmente congruenti con quelle proferite dalla persona interrogata, che se ne assumerà la responsabilità davanti agli uomini e, se credente, davanti a Dio, secondo il doppio - tipico - pilastro che regge l'architrave dell'ordinamento giuridico della Chiesa.

Mette appena conto dire che la proposta interpretazione sistematica delle norme sull'obbligo di lettura del verbale è suffragata dal fatto che il detto criterio di verità delle prove è ripreso, nello specifico terreno dell'esame giudiziale, dall'art. 176 *Dignitas connubii*, che, unitamente al can. 1570 *c.i.c.*, nell'ipotesi di nuovo esame di soggetti già escussi intende escludere, ancora, il pericolo di collusione o di corruzione.

Il convincimento dell'indispensabilità della lettura *de qua* appare, infine, rafforzato dalla ragione concreta che, nella pratica, induce solitamente alcuni Istruttori a proporre la dispensa dall'obbligo in discorso, ossia la fretta nel procedere (sulla cui inaccettabilità morale e giuridica è superfluo spendere sia pure poche parole).

Per cui, a questo punto, sembra del tutto inutile la questione su quale sia l'eventuale soggetto abilitato ad emettere la dispensa dall'obbligo in discorso.

Perciò, e in conclusione, la "finalità pastorale del processo"⁷, da taluni evocata come cavallo di Troia per pretermettere il rispetto di troppe norme canoniche, non può essere motivo per rigettare la severità con cui vanno, invece, applicate le regole processuali, tra cui quelle appena studiate. La severità, infatti, non trasmoda in rigorismo

⁵ Il corsivo è mio.

⁶ Peraltro siffatto disposto dell'Istruzione processuale non ha riscontro nel *Codex iuris canonici* vigente, costituendo una novità normativa più che opportuna.

⁷ Benedetto XVI, *Discorso alla Rota romana*, 28-1-2006, in AAS 98 (2006), p. 136.

L'obbligo canonico di lettura del verbale di interrogatorio e la sua non dispensabilità

se è la base di un “fondamentale punto d’incontro tra diritto e pastorale: l’amore per la verità”⁸.

Verità il cui accertamento, applicando rettamente le norme sull’esame giudiziale, è garantito in vista del riconoscimento della vera dignità di ogni persona umana, chiamata ad esternare davanti al Giudice la propria conoscenza dei fatti di causa⁹.

Palermo, 3 Dicembre 2013

⁸ *Idem, ibidem.*

⁹ Cf. G. Caberletti, *L’esame giudiziale (artt. 162-176)*, ne *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”*, Parte Terza, Città del Vaticano 2008, p. 342.